



## **Titolo**

DIRITTI AUDIOVISIVI – DPCM 1° MARZO 2018 (DECRETO LOTTI) - APPLICABILITÀ

## **Descrizione**

Il comma 642 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 disponeva che le disposizioni del nuovo comma 4 avrebbero acquistato efficacia a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 e che sino a tale decorrenza avrebbero continuato ad applicarsi le pertinenti disposizioni nel testo previgente. Questo a sua volta recava: *“4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c) »*. Non essendo stato adottato il decreto previsto dal nuovo comma 7, ha continuato ad applicarsi la disciplina di dettaglio previgente, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2018. In mancanza di altri parametri validi ai fini della ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, questa soluzione si è resa necessaria per evitare una soluzione di stallo (cfr. delibera n. 18/22/CONS dell'AGCOM<sub>sub</sub> “osservazioni conclusive”).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 79/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 1, comma 642, legge n. 145/2018; DPCM 1° marzo 2018 (decreto Lotti);

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0079 CFA del 9 marzo 2023 (Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri)**